

**CITTÀ DI MOLFETTA**  
**PROVINCIA DI BARI**

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione Straordinaria**

N. 07

del 18.01.2007

**Approvazione atto di transazione tra il Comune di Molfetta, l'Azienda Servizi Municipalizzati – ASM Molfetta e l'Impresa Ing. Orfeo Mazzitelli SpA: Ratifica atto del 19.12.2006.**

L'anno duemilasette il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** con inizio **alle ore 19,00** e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 09.01.2007 si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Nicola Camporeale - Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

**AZZOLLINI Antonio - SINDACO - Assente**

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>	P	A
DI GIOIA Pasquale	si		LANZA Gennaro	si	
MINERVINI Tommaso	si		SGHERZA Raffaele	si	
CAMPOREALE Nicola	si		ARMENIO Francesco	si	
SPADAVECCHIA Giacomo		si	MEZZINA Giovanni	si	
DE BARI Giuseppe D.	si		ROSELLI Luigi	si	
SGHERZA Giuseppe	si		DE GENNARO Giovannangelo		si
PICARO Piera	si		SALLUSTIO Cosmo Alberto	si	
MARZANO Angelo	si		DI MOLFETTA Michele	si	
AMATO Mario	si		PIERGIOVANNI Nicola	si	
ANNESE Giovanni	si		TAMMACCO Saverio		si
SCARDIGNO Girolamo		si	ALTOMARE Anna E.	si	
MANGIARANO Francesco	si		SALVEMINI Giacomo	si	
BALDUCCI Ottavio	si		CAPUTO Mariano	si	
GIANCOLA Pasquale		si	ANCONA Antonio	si	
DI GIOVANNI Riccardo		si	AMATO Giuseppe	si	

**Presenti n . 24 Assenti n. 07**

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta.

Dell'intero dibattito, registrato su nastro magnetico è reso verbale a parte.

Si da atto che, nella precedente seduta del Consiglio Comunale, prima della sospensione e dell'aggiornamento della stessa alla data odierna, è stata svolta dal Sindaco la relazione introduttiva sull'argomento in oggetto.

(Entrano: il Sindaco – Giancola – Scardigno – Spadavecchia – Tammacco – Di Giovanni. Consiglieri presenti N. 30)

Aperta dal Presidente la discussione generale, interviene, in primis, il Consigliere Amato G., Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, per illustrare il parere espresso dalle Commissioni Consiliari Permanenti n.3 (Affari Generali) e n.4 (Bilancio), in sede di seduta congiunta del 16.01.2007, e gli emendamenti dalle dette commissioni proposti allo schema dell'atto di transazione approvato dalla Giunta C.le con atto n.6 del 15.01.07.

Interviene il Sindaco per dichiarare che condivide gli emendamenti proposti dalle Commissioni Consiliari innanzi menzionate e che pertanto gli stessi emendamenti sono fatti propri dall'Amm.ne. Intervengono, altresì, in discussione generale, i Consiglieri SALVEMINI, ALTOMARE, MANGIARANO, DI GIOIA, AMATO G., ANNESE, CAPUTO ed in replica il Sindaco.

Su richiesta del Sindaco, il Presidente sospende brevemente la seduta (sono le ore 22,10). Alla ripresa dei lavori (ore 22,45), all'appello, sono presenti in aula n.29 Consiglieri; assenti i Consiglieri DI MOLFETTA e ANCONA.

Interviene il Sindaco che illustra all'aula gli emendamenti, elaborati nel corso della sospensione, con la collaborazione dei consiglieri della opposizione. Al termine della illustrazione il Sindaco consegna al Presidente del C.C. il testo dell'emendamento complessivo all'atto di transazione approvato dalla G.C. con atto n.06 del 15.01.2007:

- Al punto 9 della premessa, 2° comma, dopo le parole *RG.N.r.P.M.Trani*, cassare le parole “*con il*” e sostituirle con le parole “*in caso di*” e cassare, alla fine dello stesso comma, le parole “*limitatamente a quanto in seguito precisato*”.
- Art.3, dopo le parole “in giudizio”, aggiungere la parola “*arbitrale*”.
- Art.7, secondo comma, cassare le parole “*ed il concessionario avrà diritto esclusivamente all'indennità prevista dall'art.8) della convenzione n.4290/1990, nella formulazione originaria la cui quantificazione resta devoluta al Collegio Arbitrale già costituito per la risoluzione della controversia in atto*”.
- Art.7 quarto comma, dopo le parole “In caso di intervenuto avveramento della condizione risolutiva” cassare le successive parole del comma e sostituirle con le parole “*le definizioni transattive previste nel presente atto non spiegheranno alcun effetto nei confronti delle parti, rimanendo in tal caso integre le domande, le ragioni, le eccezioni, le pretese e le richieste azionate ed azionabili dalle parti in sede arbitrale ed in ogni sede giudiziaria*”

- Art.7 quinto comma, sostituire le parole “*prossima*” con “*prima*” e le parole “*del 20.12.2006*” con la parola “*utile*”.

Prima della votazione interviene, per dichiarazione di voto, il Cons. Minervini.

Posto in votazione dal Presidente il testo degli emendamenti proposto dal Sindaco, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti N.28 (è uscito il Cons. Tammacco)

Consiglieri votanti N.28

Voti favorevoli N.28

L'EMENDAMENTO COMPLESSIVO E' APPROVATO ALL'UNANIMITA'.

Intervengono infine, per dichiarazione di voto sul provvedimento finale i Consiglieri: Amato G., Scherza R. e De Bari.

Posto in votazione dal Presidente il provvedimento finale, nel suo complesso, ed accertato l'esito favorevole della stessa, da atto che

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. In esecuzione di atti deliberativi concessori, in data 13 luglio 1990 veniva sottoscritta, tra il Comune di Molfetta e l'ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A. quale capogruppo dell'A.T.I. composta dalla medesima Società e la “Newell Dunford Div. Tollemache”, convenzione n. 4290 avente per oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione poliennale dell'impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi residui da impianti di depurazione reflui ed assimilabili provenienti dal Comune di Molfetta”;

2. Con legge regionale n. 17 del 1993 veniva approvato il Piano regionale di Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilabili della Regione Puglia;

3. L'ubicazione dell'impianto è stata definitivamente fissata sul suolo di proprietà comunale sito in c.da “Torre di Pettine” con delibera del C.C. n. 587 del 27/11/1990;

4. Successivamente, e specificamente nel 1993, sorsero tra Comune di Molfetta e concessionaria vari motivi di contenzioso in merito all'applicazione della convenzione 4290 / 90 ed in particolare all'obbligo di provvedere (in occasione della situazione di emergenza determinatasi per il sequestro giudiziario della discarica comunale sita in c.da Coda della Volpe) allo smaltimento dei rifiuti di Molfetta alle condizioni economiche di cui alla convenzione 4290 / 90;

Sorgevano quindi ulteriori motivi di contenzioso tra le Parti, le quali si costituivano ritualmente in giudizio dinanzi al giudice amministrativo;

5. Successivamente le stesse Parti definivano i termini di un equo componimento delle contrapposte posizioni e, in data 12 febbraio 2003, sottoscrivevano l' “Atto di transazione e integrazione della convenzione n. 4290 del 13.7.1990” approvato con delibera di C.C. n. 167 in data 12.2002 e rogato dal Segretario Generale del Comune di Molfetta dott. Carlo Lentini nel quale si stabiliva, in sintesi quanto segue:

- Le Parti rinunciavano a tutto il contenzioso pendente;

- Le Parti si davano atto che l'impianto di compostaggio, realizzato in agro di Molfetta, contrada Torre di Pettine, è di proprietà del Comune di Molfetta e

stabilivano che lo stesso è affidato in gestione alla concessionaria fino alla data del 31.12.2012. Il valore dell'impianto di compostaggio ammonta in €8.441.488,02 di cui €7.746.000,00 provenienti da finanziamento ex lege 160/1988 chiesto ed ottenuto direttamente dall'impresa quale concessionaria del Comune di Molfetta;

- Il Comune di Molfetta e l'ASM, in solido tra loro, versavano al concessionario la somma di 480.000,00 euro, a completo ristoro e tacitazione di qualsiasi pretesa;

- Il concessionario si impegnava ad effettuare il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dal Comune di Molfetta applicando le tariffe di 30,00 euro / t per i rifiuti urbani indifferenziati e di 20,00 euro / t per la frazione organica dei rifiuti proveniente da raccolta differenziata;

- Il concessionario si impegnava altresì a versare al Comune di Molfetta una royalty pari ad 1,00 euro per ogni tonnellata di rifiuti conferito all'impianto da parte di soggetti diversi dal Comune di Molfetta;

- le parti della convenzione n. 4290/90 non modificate, restavano valide ed applicabili;

6. Dopo la sottoscrizione dell' "Atto di Transazione" di cui alla premessa n. 5 il concessionario ha gestito l'impianto fino alla data del 29 ottobre 2003, quando la magistratura, ipotizzando irregolarità, ne ha disposto il sequestro. È quindi sorto un contenzioso assai articolato (coesistono giudizi penali, civili ed un lodo arbitrale) che tuttora pende, mentre l'impianto resta sotto sequestro giudiziario;

7. La custodia dell'immobile sottoposto a sequestro è stata affidata:

- fino al 30/09/2004 all'ing. Alberto De Flammineis;

- dall'1/10/2004 al Sindaco del Comune di Molfetta.

Durante il periodo di tempo trascorso, su corrispondente disposto della magistratura, l'ASM ha provveduto ai più urgenti interventi di "bonifica" dell'impianto ed in particolare al caricamento e trasporto a discarica dei rifiuti ancora presenti nello stesso, il tutto secondo le procedure e le modalità indicate dal Commissario delegato e stabilite dall'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel Bacino BA 1, la quale ha espressamente riconosciuto, all'interno di atti formali, l'importanza che l'impianto di compostaggio di Molfetta torni in esercizio (cfr. la deliberazione n. 2/2005);

Atteso che, con atto notificato all'Ente in data 19.09.2005, l'Impresa Mazzitelli ha attivato accesso a giudizio arbitrale per presunte inadempienze contrattuali del Comune di Molfetta, giudizio arbitrale presso cui il Comune si è costituito con determinazioni dirigenziali dell'U.A. Affari Legali n. 122 in data 26 09.2005 e n. 128 del 28.09.2005;

Considerato che:

-A. La concessionaria ha interesse ad operare, in un quadro di stabilità, che consenta una sana gestione imprenditoriale, mentre il Comune ha interesse ad ottimizzare la gestione dei propri rifiuti, sia sotto il profilo ambientale che sotto quello economico – finanziario;

-B) A seguito di autonome riflessioni ed approfondimenti, quindi, le Parti sono giunte alla conclusione che sussiste la possibilità / necessità di addivenire ad un equo componimento transattivo dei giudizi pendenti, fondato sui seguenti elementi:

- Il Comune di Molfetta e la ASM rinunceranno alle proprie richieste risarcitorie avanzate con atti di costituzione di parte civile nei procedimenti penali n. 3638/01 RG. N.r.P.M. Trani e n. 545/03 RG. N. r. P. M. Trani in caso di mancato avveramento della condizione risolutiva, salva comunque la pendenza del giudizio arbitrale;
- Le Parti confermano la validità della convenzione n. 4290 del 13.07.1990 e dell'atto di transazione del 12.02.2003, fatto salvo quanto integrato e modificato con il nuovo atto transattivo;
- Il Comune di Molfetta ha urgenza di riacquistare la piena funzionalità dell'impianto ed allo stato risulta che il Giudice penale ha subordinato l'assenso ai lavori di ripristino ed adeguamento dell'impianto di compostaggio al duplice presupposto dell'approvazione del progetto (già elaborato dall'ASM di Molfetta) da parte del Commissario delegato ed al rispetto degli obblighi negoziali con il concessionario. Per l'effetto il Comune ha interesse che il concessionario, ove necessario, faccia propri, con la massima sollecitudine, i rilievi dell'organo tecnico commissariale e comunque predisponga un piano di lavori da avviare con la massima urgenza per garantire la pronta funzionalità dell'impianto al cui esito il Tribunale di Trani – Giudice Monocratico della sezione di Molfetta, ha riservato l'avvio dell'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti auspicandone la definitiva riattivazione.
- Il concessionario predisporrà, confrontandosi con il Comune, un nuovo piano industriale anche per l'ottimale funzionalità dell'impianto in ragione delle problematiche correlate alla gestione dei rifiuti indifferenziati, ridefinendo contestualmente la durata della concessione per l'utilizzo del medesimo.
- Le autorizzazioni amministrative e della Magistratura alla esecuzione degli interventi di cui al piano industriale predetto, risultano, quindi, condizionanti il nuovo accordo transattivo limitatamente alle introdotte modifiche alla convenzione ed alla persistenza della stessa;

Tutto quanto sopra premesso,

Esaminato l'atto di transazione sottoscritto in data 19.12.2006, ma con la clausola di salvaguardia (art. 12) che esso atto è subordinato alla condizione sospensiva della ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale e, come tale, è stato trasfuso nel verbale della seduta del Collegio Arbitrale tenutasi il giorno 20 dicembre u.s.;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la deliberazione di G.C. n. 06 del 15.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui l'atto succitato è stato emendato e ritenuto conveniente, e mandato a questo Consiglio Comunale competente in materia;

Preso atto del parere espresso dalle Commissioni Consiliari Permanenti nn.3 e 4 reso, in seduta congiunta, con verbale del 16.01.2007 e degli emendamenti dalle stesse proposti, fatti propri dall'Amm.ne;

Visto l'emendamento complessivo e finale proposto in aula dall'Amministrazione e dell'esito favorevole della votazione espressa dal Consesso sullo stesso, come innanzi riportato:

Assunto il parere positivo espresso sul provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000, dal Responsabile dell'U.A. Affari Legali per la regolarità tecnica afferente l'iter amministrativo per l'approvazione della presente transazione;

Vista l'attestazione del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, il quale dichiara che non è dovuto parere sulla regolarità contabile del presente atto;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), del T.U. EE.LL. approvato con D.Lvo 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n.20, contrari n.7 (Caputo, Altomare, Di Gioia, Salvemini, Sallustio, Piergiovanni e Minervini), espressi in forma palese, da N.27 Consiglieri presenti ( è uscito il Cons. Mangiarano) e votanti;

## DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

- 1) Di approvare l'atto di transazione tra il Comune di Molfetta, l'Impresa "Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A." e l'A.S.M. nel testo emendato e qui allegato per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di ratificare, conseguentemente, la sottoscrizione dell'atto transattivo operata dal Sindaco il 19 dicembre u.s., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 dello stesso atto transattivo, epigrafato "Clausola di salvaguardia", con le modificazioni riportate.
- 3) Di prendere atto che responsabile del procedimento relativamente alla esecuzione del presente deliberato è il Dr. Pasquale la Forgia, Funzionario dell'U.A. Affari Legali.
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenziali.

Su proposta del Cons. De Bari, posta in votazione dal Presidente ed approvata con voti favorevoli 21, astenuti 6 (Altomare, Di Gioia, Salvemini, Sallustio, Piergiovanni e Minervini) espressi in forma palese da n.21 consiglieri votanti su n.27 consiglieri presenti, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D. L.vo n.267/2000.

**Atto di transazione ed integrazione della convenzione rep. 4290 e relative  
modifiche di cui all'atto sottoscritto in data 12 febbraio 2003.**

Tra:

- il Comune di Molfetta, in qualità di proprietario dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti solidi urbani sito in contrada Torre di Pettine, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Molfetta, alla via Carnicella, C.F. 0030618720;
- l'Impresa "**Ing. O. Mazzitelli S.p.A.**", nel prosieguo denominata anche "concessionario", in qualità di mandataria dell'A.T.I. tra la medesima e la Newell Dunford Div.ne Tollemache, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Alberto De Flammeneis, con sede in Bari alla via Fanelli 206 / 4 , P. IVA 02897330722;
- **l'Azienda Servizi Municipalizzati**, nel seguito denominata anche ASM, azienda speciale di proprietà del Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Molfetta, Zona industriale lotto C.

\*\*\*\*\*

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
dell'anno \_\_\_\_\_ presso la casa comunale, davanti a me, Dr.  
Michele Camero, Segretario Generale del Comune di Molfetta, Ufficiale rogante ex  
art. 97, comma 4, lett. c) T.U. EE. LL. approvato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267,  
sono comparsi:

- per il Comune di Molfetta Antonio Azzollini nella qualità di Sindaco pro tempore e \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ , autorizzati alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di C. C. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ , esecutiva a termini di legge;
- per il concessionario "Ing. O. Mazzitelli S.p.A", l'ing. Alberto De Flammeneis nella sua qualità di Amministratore Unico;

- per l'ASM l'ing. Silvio Maria Cristiano Binetti nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore.

Sono altresì presenti ... (elencare gli avvocati eventualmente presenti in assistenza alle Parti)

PREMESSO CHE:

1. In esecuzione di atti deliberativi concessori, in data 13 luglio 1990 veniva sottoscritta, tra il Comune di Molfetta e l'ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A. quale capogruppo dell'A.T.I. composta dalla medesima Società e la "Newell Dunford Div. Tollemache", convenzione n. 4290 avente per oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione poliennale dell'impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi residui da impianti di depurazione reflui ed assimilabili provenienti dal Comune di Molfetta";

2. Con legge regionale n. 17 del 1993 veniva approvato il Piano regionale di Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilabili della Regione Puglia;

3. l'ubicazione dell'impianto è stata definitivamente fissata sul suolo di proprietà comunale sito in c.da "Torre di Pettine" con delibera del C. C. n. 587 del 27.11.1990;

4. Successivamente, e specificamente nel 1993, sorsero tra Comune di Molfetta e concessionaria vari motivi di contenzioso in merito all'applicazione della convenzione 4290 / 90 ed in particolare all'obbligo di provvedere (in occasione della situazione di emergenza determinatasi per il sequestro giudiziario della discarica comunale sita in c.da Coda della Volpe) allo smaltimento dei rifiuti di Molfetta alle condizioni economiche di cui alla convenzione 4290 / 90;

Sorgevano quindi ulteriori motivi di contenzioso tra le Parti, le quali si costituivano ritualmente in giudizio dinanzi al giudice amministrativo;

5. Successivamente le stesse Parti definirono i termini di un equo componimento delle contrapposte posizioni e, in data 12 febbraio 2003, sottoscrissero l' "Atto di

transazione e integrazione della convenzione n. 4290 del 13.7.1990” rogato dal Segretario Generale del Comune di Molfetta dott. Carlo Lentini nel quale si stabiliva, in sintesi quanto segue:

- Le Parti rinunciavano a tutto il contenzioso pendente;
- Le Parti si davano atto che l’impianto di compostaggio, realizzato in agro di Molfetta, contrada Torre di Pettine, è di proprietà del Comune di Molfetta e stabilivano che lo stesso è affidato in gestione alla concessionaria fino alla data del 31.12.2012;
- Il Comune di Molfetta e L’ASM, in solido tra loro, versavano al concessionario la somma di 480.000,00 euro, a completo ristoro e tacitazione di qualsiasi pretesa;
- Il concessionario si impegnava ad effettuare il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dal Comune di Molfetta applicando le tariffe di 30,00 euro / t per i rifiuti urbani indifferenziati e di 20,00 euro / t per la frazione organica dei rifiuti proveniente da raccolta differenziata;
- Il concessionario si impegnava altresì a versare al Comune di Molfetta una royalty pari ad 1,00 euro per ogni tonnellata di rifiuti conferito all’impianto da parte di soggetti diversi dal Comune di Molfetta;
- le parti della convenzione n. 4290/90 non modificate, restavano valide ed applicabili;

6. Dopo la sottoscrizione dell’ “Atto di Transazione” di cui alla premessa n. 5 il concessionario ha gestito l’impianto fino alla data del 30 ottobre 2003, quando la magistratura, ipotizzando irregolarità, ne ha disposto il sequestro. È quindi sorto un contenzioso assai articolato (coesistono giudizi penali, civili ed un lodo arbitrale) che tuttora pende, mentre l’impianto resta sotto sequestro giudiziario;

7. La custodia dell’immobile sottoposto a sequestro è stata affidata:

- fino al 30.09.2004 all’ing. Alberto De Flammineis;

- dal 01.10.2004 al Sindaco del Comune di Molfetta.

Durante il periodo di tempo trascorso, su corrispondente disposto della magistratura, l'ASM ha provveduto ai più urgenti interventi di "bonifica" dell'impianto ed in particolare al caricamento e trasporto a discarica dei rifiuti ancora presenti nello stesso, il tutto secondo le procedure e le modalità indicate dal Commissario delegato e stabilite dall'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel Bacino BA 1, la quale ha espressamente riconosciuto, all'interno di atti formali, l'importanza che l'impianto di compostaggio di Molfetta torni in esercizio (cfr. la deliberazione n. 2/2005);

8. La concessionaria ha interesse ad operare, in un quadro di stabilità, che consenta una sana gestione imprenditoriale, mentre il Comune ha interesse ad ottimizzare la gestione dei propri rifiuti, sia sotto il profilo ambientale che sotto quello economico – finanziario;

9. A seguito di autonome riflessioni ed approfondimenti, quindi, le Parti sono giunte alla conclusione che sussiste la possibilità / necessità di addivenire ad un equo componimento transattivo dei giudizi pendenti, fondato sui seguenti elementi:

- Il Comune di Molfetta e la ASM rinunceranno alle proprie richieste risarcitorie avanzate con atti di costituzione di parte civile nei procedimenti penali n. 3638/01 RG. N.r.P.M. Trani e n. 545/03 RG. N. r. P. M. Trani in caso di mancato avveramento della condizione risolutiva, salva comunque la pendenza del giudizio arbitrale;

- Le Parti confermano la validità della convenzione n. 4290 del 13.07.1990 e dell'Atto di transazione del 12.02.2003, fatto salvo quanto integrato e modificato con il presente atto;

- Il Comune di Molfetta ha urgenza di riacquistare la piena funzionalità dell'impianto. Allo stato risulta che il Giudice penale ha subordinato l'assenso ai lavori di ripristino ed adeguamento dell'impianto di compostaggio al duplice presupposto

dell'approvazione del progetto (già elaborato dall'ASM di Molfetta) da parte del Commissario delegato ed al rispetto degli obblighi negoziali con il concessionario.

Per l'effetto il Comune ha interesse che il concessionario, ove necessario, faccia propri, con la massima sollecitudine, i rilievi dell'organo tecnico commissariale e comunque predisponga un piano di lavori da avviare con la massima urgenza per garantire la pronta funzionalità dell'impianto al cui esito il Tribunale di Trani – Giudice Monocratico della sezione di Molfetta, ha riservato l'avvio dell'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti auspicandone la definitiva riattivazione.

- Il concessionario ha predisposto, confrontandosi con il Comune, un nuovo piano industriale per l'esercizio dell'impianto, ridefinendo contestualmente la durata della concessione per l'utilizzo del medesimo. Detto piano industriale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed il concessionario si assume la piena responsabilità delle previsioni ivi contenute.

- Le autorizzazioni amministrative e della Magistratura alla esecuzione degli interventi di cui al piano industriale predetto, risultano, quindi, condizionanti il presente accordo transattivo limitatamente alle introdotte modifiche alla convenzione ed alla persistenza della stessa.

Tanto premesso le parti, facendosi reciproche concessioni, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1 – Validità delle premesse.**

Le parti si danno atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Articolo 2 – Validità degli atti negoziali esistenti.**

Le parti confermano la validità ed efficacia della convenzione n. 4290 del 13.7.1990 come modificata ed integrata dall'atto di transazione ed integrazione prot. 7065 del 12.2.2003, fatto salvo quanto modificato e / o integrato con il presente atto.

### **Articolo 3 – Rinuncia ai contenziosi pendenti.**

Le Parti rinunciano sin d'ora alle pretese formulate rispettivamente nell'atto di accesso in arbitrato e memoria di costituzione in giudizio arbitrale, ivi comprese quelle intraprese dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta, fatto salvo quanto in appresso specificato.

### **Articolo 4 – Obblighi del concessionario**

Salvo quanto previsto dal successivo art. 7, il concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, necessari al pieno ripristino e funzionalità dell'impianto tutti da comprovare con documentazione che ne attesti la regolare e legittima esecuzione. Il concessionario eseguirà tutti i lavori funzionali al pieno ripristino e funzionalità dell'impianto, ivi compresi quelli che si sono resi necessari nel periodo della custodia devoluta al Sindaco del Comune di Molfetta. Il Concessionario rimborserà al Commissario Delegato i costi documentati sostenuti in ordine della "bonifica" dell'impianto di cui in premessa per quanto anticipato dal Commissario Delegato medesimo, secondo i termini e le modalità che il concessionario medesimo concorderà con lo stesso. Il concessionario rimborserà direttamente all'ASM ed al Comune di Molfetta i costi documentati sopportati per la bonifica dell'impianto e precisamente quelli dei quali si è tenuto conto nel piano industriale elaborato. Il pagamento di tali ultimi costi sarà recuperato attraverso una proporzionale ripartizione annuale nell'ambito del medesimo piano industriale. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto di adeguamento dell'impianto, coerente con il piano industriale elaborato, entro il 28/02/2007 ed a sottoporre tale progetto all'approvazione della competente Autorità. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le opere di adeguamento nell'osservanza delle leggi applicabili e quindi a gestire l'impianto adeguato nel pieno rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, assumendo la piena responsabilità della gestione e

manlevando il Comune da qualsiasi contestazione possa essere sollevata in ordine alla stessa inclusa la individuazione del destino finale degli scarti di lavorazione.

Il Concessionario si obbliga a consentire l'accesso all'impianto al sindaco o suo delegato per ogni opportuna verifica in ordine alla corretta attuazione della convenzione n. 4290/90 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutti gli allegati alla stessa.

#### **Articolo 5 – Obblighi del Comune.**

Il Comune di Molfetta, e per esso il Sindaco quale attuale custode giudiziale dell'impianto, si impegna a richiedere al Tribunale di Trani le eventuali autorizzazioni necessarie all'adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario e di cui al punto 4 ed a rappresentare la opportunità del dissequestro dell'impianto con restituzione dello stesso al concessionario, per l'utilizzo nei termini di cui alla convenzione n. 4290/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di Molfetta si obbliga, limitatamente a quanto rientri nella sua competenza, a porre in essere tutte le attività utili a favorire il pieno utilizzo dell'impianto comunale affidato in gestione al concessionario in particolare quelle necessarie a favorire lo smaltimento dei rifiuti rivenienti dalla lavorazione eseguita nell'impianto di Molfetta, oggetto della convenzione 4290/90 e delle successive modifiche, ivi comprese quelle contenute nel presente atto, nelle discariche autorizzate, ove occorra anche mediante appositi provvedimenti autoritativi.

#### **Articolo 6 – Ampliamento dell'attività dell'impianto**

A fronte del conferimento da parte del Comune di Molfetta dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata all'impianto di compostaggio, è necessario rendere idoneo l'impianto alla lavorazione ed al recupero della parte non compostabile dei rifiuti. Il Concessionario pertanto si obbliga ad ampliare ed integrare l'impianto esistente, a propria cura e spese, mediante la completa realizzazione di apposito

impianto per la produzione di CDR, secondo il piano industriale allegato al presente atto. Il concessionario si assume la piena responsabilità delle previsioni ivi contenute e quindi resta obbligato al rispetto degli impegni contrattuali assunti anche nel caso che tali previsioni non si verificano, salva la condizione di cui al successivo art. 7.

Il concessionario si obbliga, in particolare, ad applicare i prezzi di trattamento e smaltimento dei rifiuti richiamati in premessa, i quali si intendono comprensivi di ogni onere, compreso l'ammortamento del capitale investito, la gestione dei sovralli, del percolato, ecc., esclusa unicamente l'IVA così come previsto nell'atto di transazione e integrazione della convenzione n. 4290 del 13/07/1990 sottoscritta tra le Parti il 12 febbraio 2003 Rep. 7065. Spettano al Concessionario i ricavi dalla vendita del compost e di qualsiasi altro materiale recuperato durante il trattamento, che restano di proprietà della medesima.

Il Comune di Molfetta, - ed ove occorra la ASM - , per consentire l'adempimento delle obbligazioni di cui sopra si obbliga a porre in essere in ogni sede competente tutte le attività/procedure tecniche ed amministrative di propria competenza, necessarie per il conseguimento, da parte del concessionario, delle correlate autorizzazioni intervenendo propositivamente in ogni sede competente.

#### **Articolo 7 – Condizione risolutiva**

Le parti si danno reciprocamente atto che le obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del presente atto non innovano né modificano la convenzione in essere, richiamata sub 1 dalle premesse in fatto, rientrando tra le obbligazioni di ampliamento dell'impianto già previste e disciplinate dalla originaria convenzione (cfr. art. 3, secondo comma successivo alla lettera f).

Tuttavia, per quanto espresso in premessa e nei precedenti articoli si conviene che, laddove l'approvazione del progetto di cui all'art. 4) elaborato dal Concessionario e sottoposto all'approvazione della competente Autorità) non intervenga entro il

30.04.2007 unitamente alle autorizzazioni per la attuazione del piano industriale di cui sub art. 6), nonché la autorizzazione della Magistratura al dissequestro dell'impianto ed alla restituzione dello stesso al concessionario (o quantomeno la autorizzazione della stessa Magistratura alla esecuzione delle opere di cui al piano ed alla facoltà d'uso), e salvo che quanto sopra si verifichi per fatto riconducibile al concessionario, successivo alla data di sottoscrizione della presente transazione, la convenzione n. 4290/1990 e successive modifiche ed integrazioni si intenderà risolta consensualmente.

La condizione risolutiva opera, in ogni caso ed anche successivamente ai termini di cui al comma che precede per le ipotesi di annullamento sopravvenuto, amministrativo o giurisdizionale, delle autorizzazioni sopra richiamate, salvo che lo stesso non sia riconducibile all'operato del Concessionario.

In caso di intervenuto avveramento della condizione risolutiva, le definizioni transattive previste nel presente atto non spiegheranno alcun effetto nei confronti delle parti, rimanendo in tal caso integre le domande, le ragioni, le eccezioni, le pretese e le richieste azionate ed azionabili dalle parti in sede arbitrale ed in ogni sede giudiziaria.

A tale scopo, le parti costituite dinanzi al Collegio Arbitrale di cui sopra, si impegnano a trasfondere il presente atto nel verbale del Collegio Arbitrale nella prima seduta utile e contestualmente concedono proroga del termine per il deposito del lodo che risulterà necessaria. Per l'effetto si impegnano a richiedere il differimento dell'udienza onde procedere alla discussione in caso di verifica della condizione risolutiva, ovvero a far prendere atto al Collegio dell'intervenuto definitivo accordo nei termini di cui alla presente transazione. Nelle more delle procedure sopra descritte e fino all'attivazione dell'impianto il Concessionario non è tenuto a svolgere alcuna

attività, salvo la redazione e presentazione del progetto di adeguamento dell'impianto coerente con il piano industriale di cui all'articolo 4 del presente atto.

#### **Articolo 8 – Adeguamento della durata della concessione**

Subordinatamente al conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'impianto per la produzione di CDR di cui all'articolo 6 del presente atto, la concessione rep. n. 4290/1990 (e successive modifiche ed integrazioni) avrà quale nuovo termine di scadenza il 31/12/2021. Tale scadenza costituisce la naturale conclusione della convenzione, che in nessun caso potrà essere tacitamente prorogata. Eventuali rinnovi della concessione saranno possibili solo in applicazione dell'art. 4 della convenzione 4290/90, come riformulato nell'articolo seguente.

A conclusione naturale della concessione l'impianto sarà riconsegnato al Comune di Molfetta, proprietario del medesimo.

#### **Articolo 9 – Aggiornamento della convenzione 4290/90**

Le Parti, nella ipotesi di mancato avveramento della condizione risolutiva di cui all'art. 7) del presente atto, concordano di modificare la convenzione n. 4290/90 come appresso specificato.

Modifiche all'articolo 4: il terzo comma viene così riformulato: “La presente convenzione potrà essere rinnovata secondo le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti all'epoca della scadenza”.

Viene cassato il successivo periodo. Gli ultimi due comma dell'articolo vengono sostituiti dal seguente periodo: “La concessione potrà essere ulteriormente prorogata, alle condizioni esistenti al termine della stessa, limitatamente al tempo necessario per il subentro nell'impianto del nuovo conduttore del medesimo”.

Salvo quanto previsto all'art. 7) della presente transazione vengono cassati l'ultimo comma dell'art. 7) e l'intero art. 8 della convenzione n. 4290/90 che resta operativo (tranne che per il mancato rinnovo della concessione a seguito della riformulazione

dell'articolo n. 4) solo nell'ipotesi prevista dall'articolo n. 7 della presente transazione.

L'articolo 23 della convenzione 4290/90 per la ipotesi in cui non intervengano le condizioni risolutive di cui all'art. 7) del presente atto viene così sostituito:  
“Controversie – Collegio Arbitrale.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per la interpretazione esecuzione o risoluzione della convenzione n. 4290/90 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui al presente atto sarà devoluta ad apposito Collegio Arbitrale costituito nelle forme di legge e che deciderà con arbitrato rituale”.

#### **Articolo 10 – Salvaguardia posti di lavoro.**

Il concessionario si obbliga a mantenere in servizio quanto meno lo stesso numero di dipendenti che al momento del sequestro giudiziario dell'impianto operavano all'interno del medesimo. L'ulteriore fabbisogno di personale verrà soddisfatto applicando le procedure previste dalle leggi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

#### **Articolo 11 – Spese legali.**

Le spese relative a tutti i giudizi specificati nelle premesse vengono interamente compensate tra le parti e gli Avvocati Raffaele Gargano, Giovanna Corrente, ... sottoscrivono il presente atti per rinunciare al vincolo di solidarietà. I soli oneri del Collegio Arbitrale, - ove non si verificano le condizioni risolutive di cui all'art. 7) del presente atto - , restano a carico del Concessionario che lo ha promosso.

#### **Articolo 12 – Clausola di salvaguardia.**

Il presente atto, sottoscritto dal Sindaco di Molfetta, è subordinato alla condizione sospensiva della ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

L.C.S.

Fatto oggi in \_\_\_\_\_ / li \_\_\_\_\_

Le Parti:

per il Comune di Molfetta \_\_\_\_\_

per l'Impresa \_\_\_\_\_

per l'A.S.M. \_\_\_\_\_